

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI FIRENZE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sev. 367/2021  
R.G. 1590/017  
REG. 306/2021

IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE, dott. Paolo Pruneti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1590/2017 R.G., promossa da

Filippi Faustina C.F.: FLP FTN 40S55 C2630

Difeso dall'avv. Silvia Bartolini – Foro di Firenze –  
CF: BRT SLV 72R48 D612S

ATTORE

CONTRO

ENEL Energia s.p.a. – in persona del l. r. p. t. – P.I.: 06655971007

Difeso dall'avv. Stefano D'Ercole – Foro di Roma –  
C.F.: DRC SFN 47A15 E506G

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento danno

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE: come in atti

PARTE CONVENUTA: come in atti

### Fatto e Diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato Filippi Faustina, quale erede del marito Taruffi Francesco, conviene in giudizio ENEL Energia s.p.a. – in persona del legale rappresentante *pro tempore* – affinché sia condannata a risarcire il danno patrimoniale e non cagionato per avere attivato una fornitura di energia intestata al coniuge all'epoca deceduto, nella misura di € 5.000,00.

Parte attrice espone quanto segue. A seguito di segnalazione della stessa Filippi, ENEL Energia s.p.a. le inviava in data 11 novembre 2015 una lettera con cui comunicava di avere annullato, dopo un controllo, la fornitura e gli eventuali servizi collegati intestati a Taruffi Francesco: in tal modo l'azienda prendeva atto della sua grave condotta in quanto al momento della sottoscrizione del contratto con codice n. 032409421 da parte di Taruffi Francesco, in data 24 settembre 2015, lo stesso risultava deceduto da ormai quasi due anni (2 dicembre 2015). Nonostante le scuse il gestore dava esecuzione al contratto, fatturando per il periodo dicembre 2015 a persona deceduta. La Filippi, stante l'irregolare fornitura di energia elettrica non richiesta, erogata sulla base di contratto concluso con persona deceduta, denunciava la vicenda ai Carabinieri: inoltre, tramite il Codacons, inoltrava una richiesta di risarcimento con lettera del 19 febbraio 2016. ENEL Energia s.p.a. replicava con missiva del 3 marzo 2016, sostenendo di avere nel frattempo adottato tutte le misure necessarie per la cessazione del contratto, senza che questo comportasse l'interruzione della fornitura. Pertanto, la società convenuta non ha ritenuto spettante alla Filippi alcun risarcimento.

All'udienza del 5 maggio 2016 si costituisce ENEL Energia s.p.a. eccependo in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva in quanto il contratto di fornitura è intestato a Taruffi Francesco. Nel merito, evidenzia di essersi attivata per porre in essere quanto necessario per la cessazione del contratto disconosciuto, consentendo il ripristino della fornitura con il precedente venditore di energia; rileva che il contratto in relazione al quale è stata presentata denuncia-querela è stato concluso per il tramite dell'Agenzia Energetic Utilities Service, risultando, pertanto, la società convenuta estranea alla vicenda; deduce che la Filippi ha comunque versato l'importo di € 72,99 relativo alla fattura emessa per il consumo tra aprile e dicembre 2015; pur ritenendo ogni domanda infondata, sostiene comunque che la richiesta risarcitoria è sproporzionata nell'ammontare. Conclude per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva e nel merito per il rigetto della domanda.

Esaurita l'istruttoria a livello documentale, si precisano le conclusioni e si svolge la discussione, al termine della quale la causa viene trattenuta in decisione.

In via preliminare è da disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta da parte convenuta. In effetti la Filippi agisce sia in proprio che quale erede del marito Taruffi Francesco anche perché si è trovata a contrastare la pretesa di ENEL Energia s.p.a. che deriva dalla stipula di un contratto concluso dal coniuge ma recante una data successiva alla sua morte: quindi, la Filippi ha agito in qualità di erede per accertare l'insussistenza dell'atto negoziale e anche in proprio poiché nella situazione paradossale che si è venuta a determinare era comunque la destinataria di fatto di ogni pretesa vantata dalla società convenuta in sede di esecuzione del rapporto.

Venendo al merito si osserva che dall'istruttoria documentale emerge in maniera non equivoca che il contratto con codice n. 032409421 risulta concluso in data 24 settembre 2015, ossia dopo circa due anni dalla morte di Taruffi Francesco, avvenuta – come si ricava dal certificato di morte – il 2 dicembre 2013. Il primo aspetto che risalta in maniera incontrovertibile è la contraffazione della firma con cui è stato sottoscritto l'atto negoziale, che non può essere attribuita al Taruffi.

Il secondo profilo da sottolineare è che pare siano stati sottoscritti due atti: infatti, a meno che non vi sia un errore materiale nell'indicazione del numero di codice del contratto, nella missiva spedita da ENEL Energia s.p.a. a Filippi Faustina in data 11 novembre 2015 si legge che la società erogatrice, resasi conto a seguito di segnalazione che la fornitura era stata attivata con persona deceduta al momento della sottoscrizione del contratto, ha provveduto alla cessazione del rapporto con riferimento al contratto con codice n. 032409420 del 24 settembre 2015. Si tratta di un codice diverso da quello indicato nell'atto prodotto (anche se diverso per la sola cifra finale). E' quindi plausibile che sia stata annullata una fornitura e forse sia rimasta in vigore – almeno

Filippi Faustina

nell'interpretazione di ENEL Energia s.p.a. – una seconda fornitura con codice differente (n. 032409421).

A parte questa considerazione, che non incide oltremodo sulla vicenda processuale, occorre evidenziare un terzo aspetto: è innegabile che dalla situazione che si è determinata è derivata una condizione di profondo disagio per la Filippi, che si è trovata a chiarire e contrastare una questione complessa, che non ha mancato di ingenerare ansia e trepidazione in una signora anziana e vedova, tanto che non solo ha presentato denuncia-querela ai Carabinieri, ma si è anche rivolta al Codacons che, a sua volta, è intervenuto chiedendo alla società erogatrice sia di ripristinare il contratto con il precedente gestore che di risarcire il danno provocato, quantificandolo in € 1.000,00 (come si legge nella raccomandata a/r del 19 febbraio 2016). Non solo: a seguito dell'esecuzione del contratto ENEL Energia s.p.a. ha fornito energia alla Filippi alla fornitura intestata al defunto marito e per questo servizio ha preteso il pagamento della fattura n. 2727223614 del 31 maggio 2016, per un importo di € 72,99 (per il consumo nel periodo dicembre 2015-aprile 2016), regolarmente corrisposto dalla Filippi, come riconosce la stessa società convenuta in comparsa di costituzione e risposta. E' pur vero che ENEL Energia s.p.a., riconoscendo l'errore commesso, ha anche provveduto allo storno dell'importo di € 43,66.

Non vi è dubbio che dal quadro probatorio acquisito emerge come sia stata attivata una fornitura ad insaputa della Filippi, addirittura intestandola al defunto marito sulla base di un contratto successivo alla morte di quest'ultimo, che reca - evidentemente contraffatta - una firma attribuita a Taruffi Francesco.

E' anche evidente come la stessa ENEL Energia s.p.a. non contesti la vicenda, limitandosi ad escludere ogni responsabilità in quanto tale tipologia di contratto, mediante moduli predisposti, è stata soprattutto utilizzata da una società distinta dal venditore di energia, denominata Energetic Utilities Service s.r.l., che ha ricevuto da ENEL Energia s.p.a. l'incarico di procacciare la clientela. L'assunto della società convenuta non è condivisibile: anche se la società intermediaria agisce come agenzia per conto della società venditrice dell'energia elettrica (o del gas) non sfugge come i contratti che vengono stipulati sono intestati a ENEL Energia s.p.a., per cui, qualunque sia il ruolo dell'intermediario, è la società venditrice che sottoscrive con il cliente il contratto, per cui non può esimersi da una responsabilità in *eligendo* e in *vigilando*, non potendo disinteressarsi in maniera totale della regolarità dell'atto fino al punto di non rendersi conto se la controparte è soggetto esistente. Si tratta di accorgimenti minimi, che rispondono al principio della correttezza e della buona fede oggettiva che deve ispirare le trattative e la definizione di atti di autonomia negoziale e che assume particolare rilevanza nel rapporto tra società imprenditoriali e consumatori, ponendosi nell'ottica della questione della tutela del soggetto più debole del rapporto negoziale.

Una volta affermato che nella presente fattispecie si configura la responsabilità di ENEL Energia s.p.a., si tratta di valutare se parte attrice abbia dimostrato il danno lamentato e se questo sia risarcibile nei termini indicati in domanda.

A questo proposito si osserva che la Filippi, pur avendo nel *petitum* della citazione richiesto il risarcimento di danni patrimoniali e non, non fornisce alcuna prova della sussistenza di danni patrimoniali o quantomeno non ne quantifica l'entità. Chiede, comunque, anche il ristoro del profondo disagio sofferto, derivato dalla sconcertante situazione che si è verificata e che l'ha costretta ad agire in varie sedi per indurre ENEL Energia s.p.a. a ravvedersi, a disattivare la fornitura ed a favorire il ritorno dell'attrice al precedente gestore, riconoscendo anche lo storno di € 43,66 in favore della stessa Filippi.

Affrontando una analoga situazione la Cassazione ha precisato che niente è dovuto per l'energia fornita se il rapporto non è stato richiesto dall'utente e, se la firma è stata falsificata, scatta anche il diritto al risarcimento del danno morale: il principio affermato dal Supremo Collegio trova applicazione nel caso di specie, nel quale la Filippi non ha richiesto la prestazione e la sottoscrizione del contratto di somministrazione risulta contraffatta. Poiché il contratto è da ritenere inesistente in quanto firmato da persona deceduta, alla società non spetta alcunché per la fornitura, nemmeno a titolo di indebito arricchimento *ex art. 2041 cod. civ.* in quanto il consumatore non ha

Enel Energia

prestato il consenso alla fornitura (cfr. cass. civ., 12 gennaio 2021, ord. n. 261). Non vi è dubbio che la stipulazione fraudolenta di un contratto di somministrazione di energia ad un ignaro consumatore costituisce un comportamento sanzionabile anche in base ai principi civilistici, determinando l'insorgere dell'obbligo di risarcire il danno, sia patrimoniale che morale. Il risarcimento deve quindi tenere conto sia dell'ammontare degli importi delle fatture relative al consumo indebitamente percepiti dalla società venditrice, sia dell'ulteriore danno morale per la sofferenza arrecata al consumatore, derivata da un fatto suscettibile di assumere rilevanza penale. In questa prospettiva il ristoro del danno morale trova giustificazione secondo i canoni di cui all'art. 2059 cod. civ., che ne consente la risarcibilità nei casi in cui il fatto illecito si configuri come reato.

Alla luce di queste considerazioni, si ravvisa congruo riconoscere alla Filippi un risarcimento del danno patito nella misura di € 1.200,00, comprendendo in tale quantificazione non solo la sofferenza morale per il disagio sofferto e per le implicazioni correlate alla gestione della vicenda, ma anche l'importo corrisposto per il pagamento del consumo nel periodo dicembre 2015-aprile 2016.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenuto conto che la domanda è stata accolta in ordine al *quantum* in misura ridotta rispetto all'*originario petitum*.

P.Q.M.

Il giudice di pace  
di Firenze

definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così decide:

condanna ENEL Energia s.p.a. – in persona del legale rappresentante *pro tempore* – a pagare a titolo di risarcimento danno, sia patrimoniale che morale, in favore di Filippi Faustina, la somma di € 1.200,00;

condanna ENEL Energia s.p.a. – in persona del legale rappresentante *pro tempore* – al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 680,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso del contributo unificato.

Firenze, 6 febbraio 2021

Il gdp  
Paolo Pruneti



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI FIRENZE  
08 FEB. 2021  
DEPOSITATO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa STEFANIA MAZZETTI

